



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018

Comunicato Ufficiale N°111 del 5/04/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria

Risultati

Pag.3

Giustizia Sportiva

Pag.5

Stralcio al c.u. n. 330 del 16/03/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. TESTACCIO 68 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETTINARI ALESSIO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.86 LND DEL 15/02/2018

(Gara: CSS TIVOLI – TESTACCIO 68 del 21/01/2018 – Campionato Juniores Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 del 9/03/2018

La Società AS Testaccio 68 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale scrivente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Pettinari Alessio, sino al 31/12/2020, per aver colpito, con un forte pugno, l'arbitro alla schiena provocandogli forte e persistente dolore.

A sostegno della propria tesi difensiva, la predetta Società sosteneva che il calciatore, in una fase concitata della gara si avvicinava velocemente all'arbitro, già circondato da altri compagni della propria squadra i quali protestavano avverso una decisione arbitrale e lo colpiva, involontariamente, sia pur con forza, alla schiena con l'avambraccio; chiedeva, pertanto, una sensibile riduzione della sanzione.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata sia la Società che il calciatore, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge quanto segue:

al 38° minuto del 2° tempo l'arbitro, a seguito di una decisione tecnica contraria alla Società Testaccio 68, veniva circondato dai calciatori di quest'ultima; uno di questi (non riconosciuto dallo stesso direttore di gara), lo colpiva, da dietro, con forza alla schiena, procurandogli forte e persistente dolore, tanto da sospendere la gara.

Da quanto detto, emerge, innanzitutto, che l'arbitro è stato colpito in un momento di confusione mentre, era circondato dai calciatori della Società ospitata che protestavano vivacemente avverso una propria decisione; ma proprio per questo, non vi è la certezza che il Pettinari abbia colpito con un pugno l'arbitro alla schiena, quanto piuttosto, quest'ultima, fortuitamente con l'avambraccio, per essersi avvicinato velocemente all'arbitro.

In altre parole la sanzione può essere ridotta sia perché non risulta pienamente provato che il Pettinari abbia sferrato volontariamente un pugno all'arbitro, sia perché il gesto non ha procurato particolare nocimento al direttore di gara.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore PETTINARI Alessio al 30/06/2019.

La tassa reclamo va restituita.

1. Risultati Gare pervenuti in ritardo

TERZA CATEGORIA				
GIRONE:	A			
DATA	GIORNATA			
25/03/18	5/R	ATLETICA ROMA 6	NUOVA TOR SAPIENZA	3 - 1

JUNIORES PROVINCIALE				
GIRONE:	A			
DATA	GIORNATA			
24/03/18	5/R	OTTAVIA	CESANO	11 - 0
		NUOVA AURELIANA	PASSOSCURO	10 - 1
GIRONE:	B			
DATA	GIORNATA			
24/03/18	5/R	S.FRANCESCA CABRINI 98	COR 2005	3 - 1
GIRONE:	C			
DATA	GIORNATA			
25/03/18	5/R	NUOVA VIRTUS	TOR DE CENCI	2 - 2
GIRONE:	E			
DATA	GIORNATA			
24/03/18	5/R	NUOVA LUNGHEZZA	ATLETICO ZAGAROLO	0 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 4 Aprile 2018:

TERZA CATEGORIA ROMA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING POMEZIA PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEL CALCIATORE GALANTE DANIELE DELLA SOCIETA' LUCKY JUNIOR RELATIVAMENTE ALLA GARA LUCKY JUNIOR – SPORTING POMEZIA DEL 18 MARZO 2018 2018, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
lette le controdeduzioni presentate dalla Soc.LUCKY JUNIOR
esaminati gli atti ufficiali,
decide quanto segue:

La Società A.S.D. SPORTING POMEZIA ha proposto reclamo avanti questo Organo Giudicante adducendo che nella gara disputata il 18.3.2018 valevole per il Campionato di terza Categoria, la Società LUCKY JUNIOR aveva schierato il calciatore GALANTE Daniele (indicato con il n. 11 nella distinta gara), nonostante lo stesso fosse squalificato e, chiedendo, per tale motivo, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Il reclamo è meritevole di accoglimento.

In via preliminare occorre precisare che non possono trovare accoglimento le controdeduzioni proposte dalla Soc. LUCKY JUNIOR limitandosi la stessa Società, nell'ammettere l'infrazione commessa, ad invocare la "buona fede", avendo stampato la "lista di presentazione all'arbitro" per mezzo dell'apposita area privata dedicata sul sito LAZIO.LND.IT, dove il calciatore risultava "disponibile". Difatti, a tal proposito, occorre precisare che tale "area" deve considerarsi solo come ausilio alle operazioni amministrative delle Società, restando ferme tutte le decisioni assunte a carico di tesserati e Società riportate sui C.U. che, giova ricordarlo, si intendono conosciuti con presunzione assoluta dal momento della loro pubblicazione.

Ciò premesso come risulta dal C.U. n. 86 del 15.2.2018 (pag. 6) al calciatore GALANTE Daniele della Soc. LUCKY JUNIOR era stata comminata una gara effettiva di squalifica per recidività in ammonizioni a seguito della disputa della gara valida per la 2^a giornata di ritorno del Campionato di Terza Categoria contro la Soc. NUOVA TOR SAPIENZA. A nulla rileva la circostanza che il suddetto calciatore non abbia preso parte alla partita prevista per la 3^a giornata del campionato contro la Soc. ASD TRE FONTANE, in quanto la predetta Società partecipa al Campionato di Terza categoria pur essendo fuori classifica. Orbene, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del C.G.S. le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate nelle gare "che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali". Ne discende che nella gara oggetto del presente reclamo, valida per la 4^a giornata di ritorno del Campionato Terza Categoria, il calciatore GALANTE Daniele non aveva ancora scontato la gara effettiva di squalifica a lui comminata e, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla stessa.

P.Q.M.

Il Giudice di Primo Grado:

- accoglie il reclamo della Soc. A.S.D. SPORTING POMEZIA e, per l'effetto, commina a carico della Soc. LUCKY JUNIOR la sanzione sportiva della perdita della gara LUCKY JUNIOR – ASD

SPORTING POMEZIA del 18.3.2018, valevole per il Campionato di Terza Categoria, con il punteggio di 0-3;

- commina a carico della SOC LUCKY JUNIOR l'ammenda di Euro 50,00;

- squalifica per una ulteriore gara effettiva il calciatore GALANTE Daniele della Soc. LUCKY JUNIOR;

- inibisce fino al 13.4.2018 il sig. PESCATORI Guido, dirigente accompagnatore della Società LUCKY JUNIOR nella gara in epigrafe;

- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S.

JUNIORES PROVINCIALE ROMA

GARE DEL 24/ 3/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 20/ 4/2018

CARRARINI ANDREA (ATLETICO ZAGAROLO)

Allontanato per protesta nei confronti dell'arbitro successivamente, gli rivolgeva insulti che reiterava a fine gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARRARINI MARCO (ATLETICO ZAGAROLO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, successivamente gli rivolgeva insulti che reiterava a fine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

D UBALDO LUCA (S.FRANCESCA CABRINI 98)

Espulso per espressione blasfema alla notifica del provvedimento spintonava lievemente l'arbitro senza alcuna conseguenza.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRESAGHI DANIELE (NUOVA LUNGHEZZA)

DI GIUSEPPE JEFFRY (PASSOSCURO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOTARO MANUEL (ATLETICO ZAGAROLO)

DI TORO STEFANO (S.FRANCESCA CABRINI 98)

BARBARO ANDREA (COR 2005)

TRAMONTANO ANDREA (S.FRANCESCA CABRINI 98)

GARE DEL 25/ 3/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

SANTANGELO DANIELE (NUOVA VIRTUS)
DORATO ANDREA (TOR DE CENCI)

Perchè al termine della gara veniva a vie di fatto con un calciatore avversario, colpendolo con calci e pugni.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DORATO ANDREA (TOR DE CENCI)

Publicato in Roma il 5 Aprile 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto